

Allegato D - Schema di contratto

OGGETTO : Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell'edificio di proprietà della fondazione ENPAIA, sito in Roma, Viale Beethoven civ. 48 .

CIG 8293919679 numero di gara 7757827

Committente : Fondazione ENPAIA - Divisione Gestione Immobiliare

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Di Bagno

Recapito P.E.C.: archd.dibagno@pec.enpaia.it

CONTRATTO DI APPALTO

Tra

la **Fondazione E.N.P.A.I.A.** - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in Agricoltura con sede in Roma, V.le Beethoven, 48 cod. fisc. 02070800582 - Partita IVA numero 01028511002 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore _____.

Di seguito definita **Committente**.

E

L'impresa appaltatrice ***, con sede in***, Via***, cap***, CF e P.IVA *****.

Di seguito definita **Appaltatore**

Articolo 1

(Premessa)

Con Determina n. 22 dell' 08/04/2020 il Committente stabiliva di affidare i lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell'edificio di proprietà della Fondazione ENPAIA, sito in Roma, Viale Beethoven civ. 48 e pertanto veniva espletata procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche "**Codice**"), applicabile anche ai contratti sotto soglia di cui all'art. 36, co. 2, lett. c bis del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo secondo quanto disposto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del Codice.

Successivamente gli operatori economici che avevano fatto richiesta di partecipare venivano invitati mediante il sistema *e-procurement* dell'Adepp a presentare la relativa offerta economica. Veniva pertanto selezionata l'offerta dell' impresa ***, con sede in***, Via***, cap *** che risultava quella economicamente più conveniente per il Committente.

Articolo 2 **(Oggetto dell'appalto)**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie per i lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell'edificio di proprietà della Fondazione Enpaia, sito in Roma, Viale Beethoven civ. 48 come indicate e meglio descritte nel Capitolato e nei documenti di progetto che costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto di seguito richiamate :

Allegato C - Capitolato speciale d'appalto;

Allegato L- Descrizioni e specifiche tecniche

Allegato M - Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegato N - Elenco Prezzi Unitari

Allegato N1 - Computo Metrico Estimativo

Allegato O - Disegno di progetto Ante e Post Operam - abaco infissi

Allegato P - Cronoprogramma

Articolo 3 **(Ammontare dell'appalto, anticipazioni, pagamenti)**

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento ammonta complessivamente ad € ***+ iva di cui € 24.838,94 (Euro ventiquattromilaottocentotrentotto/94) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stante il ribasso unico percentuale praticato in sede di offerta sull'importo a base d'asta e sull' *Elenco Prezzi Unitari* di cui all'allegato N, pari a ***.

Nelle lavorazioni descritte nella documentazione richiamata all'art. 2 dovranno essere compresi tutti i trasporti, la mano d'opera, le opere provvisorie e quanto altro necessario per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

L'anticipazione è disciplinata dalla attuale normativa di riferimento di cui al art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016

L'importo dell'appalto sarà liquidato in stato di avanzamento dei lavori di importo pari a non meno di € 100.000,00 + iva per ciascun SAL che sarà emesso sulla base di certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento nonché dal Direttore dei Lavori sulla base dei documenti contabili e non appena raggiunto l'importo previsto per ciascun pagamento. Il pagamento degli importi dovuti avviene ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 previa presentazione della fattura intestata a "Fondazione

E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma in Viale Beethoven 48, cap. 00144, Roma Divisione Gestione del Patrimonio Immobiliare, Attività Manutenzione Ordinaria , Codice Fiscale 02070800582 e Partita IVA 01028511002. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Trova applicazione l'art. 4 del d.l. 124/2019 conv. in l. 157 del 2019.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Enpaia sono:

Estremi identificativi

Conto Corrente Bancario

Conto Corrente Postale

Accesso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.)
.....Filiale diAgenzia n.
.....Città Prov.Via
.....n.

avente le seguenti coordinate: IBAN

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare a Enpaia ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Articolo 4

(Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio)

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione dei lavori appaltati. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori e al domicilio eletto. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 5

(Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori)

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere, essendosi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, che gli stessi dovranno essere effettuati su immobili utilizzati ad uso ufficio e si impegna quindi a rispettare tutti gli oneri

derivanti da questa circostanza e del piano operativo di sicurezza che l'Appaltatore stesso dovrà produrre e consegnare alla Direzione Lavori prima dell' inizio dei lavori . Prima dell'inizio dei lavori, inoltre, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Lavori il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere nella persona di un tecnico di propria fiducia. Il suddetto piano di sicurezza dovrà essere firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere che si assumerà l'obbligo di osservarlo e di farlo osservare .

L' Appaltatore dovrà eseguire i lavori a regola d'arte con modalità, termini e condizioni stabilite nella documentazione allegata descritta nell'articolo 2 del presente contratto.

Alla consegna dei lavori l' Appaltatore dovrà consegnare il programma dettagliato, con allegato schema grafico, che ponga in evidenza l'organizzazione temporale delle lavorazioni, compatibilmente con il cronoprogramma (Allegato P), in modo da consegnare l'immobile entro la data indicata all'articolo 2 del Capitolato, indicando altresì il tempo di ultimazione delle principali categorie di lavoro comprese nell'appalto tenendo presente la priorità e la concatenazione dei lavori.

Il programma di esecuzione delle opere potrà essere variato dalla Direzione Lavori per esigenze connesse con l'esercizio delle normali attività svolte nei luoghi interessati dai lavori, ovvero "per motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori" senza che da ciò derivi alcun indennizzo o rimborso a favore dell'Appaltatore. L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce la responsabilità dell' Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che la Fondazione si è riservata nei relativi articoli del Capitolato .

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene la sua perfetta esecuzione. Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Fondazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 6

(Consegna dei lavori)

I lavori potranno iniziare dopo la stipula del contratto da effettuarsi secondo le modalità previste dal Codice. E' facoltà della Fondazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna ed avvio anticipato dei lavori. L'appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo apposito verbale. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, macchinari e attrezzature, dovrà ottenere l'autorizzazione scritta dalla direzione lavori; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta o indennizzo alcuno.

Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa esecuzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione :

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori;
- Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal Capitolato e dal presente contratto;
- Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente
- La sospensione dei lavori dovuta alla mancata attuazione da parte dell'Appaltatore dei protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, stabilite con Decreti della Presidenza del Consiglio e da disposizioni attuative, per far fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19.

Articolo 7

(Penali)

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all'articolo 2 del Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰(uno per mille) dell'importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs. n°50/2016).

La somma complessiva delle penali applicate per tutta la durata contrattuale non dovrà superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo.

L'ammontare della penale per il ritardo sul termine finale verrà trattenuto sul pagamento dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Fondazione a causa di ritardi imputabili all' Appaltatore nell'esecuzione delle opere rispetto al termine previsto dall'art. 2 del Capitolato.

Non è applicabile l'articolo 91, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al mancato rispetto delle misure di sicurezza per contenere la diffusione del covid-19 e, in particolare, al mancato rispetto dei protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri.

Al fine di escludere l'applicazione delle penali di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'Appaltatore ha l'onere di dimostrare sempre di aver rispettato le misure di contenimento adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione del covid-19.

Articolo 8

(Materiali e forniture a carico della ditta appaltatrice)

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni indicate nelle documentazioni progettuali (computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, descrizioni e specifiche tecniche) e nel Capitolato. Detti materiali devono essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa, non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del committente in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'Appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del collaudatore. I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/cee (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993 e s.m.i. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme unificabili, anche se non espressamente richiamate nel Capitolato. In assenza di nuove e aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del Capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Articolo 9

(Norme di sicurezza)

I lavori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l' Appaltatore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligato a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività che saranno svolte ai sensi del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto. Per la redazione di tale documento l' Appaltatore è tenuto a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza" relative ai materiali/macchinari/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, così come predisposto dal produttore.

Articolo 10

(Garanzia definitiva)

L'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.lgs. n°50/2016 ha costituito la garanzia definitiva pari complessivamente ad €****.rilasciata da parte della compagnia ***n° *** di durata annuale. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali nonché del rimborso delle somme che la Fondazione avesse eventualmente pagato in eccedenza durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Articolo 11

(Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, agli ambienti e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danno ai luoghi a cose o terzi determinanti la mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una adeguata polizza assicurativa che tenga indenne la Fondazione da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, che preveda inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla da-

ta di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose dei locatori, dei visitatori o del personale dipendente dalla Fondazione dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'Appaltatore che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, viene previsto sin d'ora l'obbligo dell'Appaltatore di stipulare apposita polizza con una primaria compagnia di assicurazione che copra, per l'intera durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone, furti, comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con i massimali ivi indicati:

- Per la polizza di assicurazione per danni alle opere il massimale è pari all'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta.
- Per l'assicurazione RCT massimale pari a 3.000.000 Euro per ciascun evento da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante ed essenziale.

Tale assicurazione deve specificatamente prevedere l'indicazione tra le "persone" dei rappresentanti della Fondazione autorizzati all'accesso al cantiere, degli addetti alla direzione lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Con la stessa Polizza, ovvero con altra polizza devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico ed eventi naturali per manufatti, materiali, attrezzature e d'opere provvisorie di cantiere.

Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente all'esecuzione di ogni intervento e/o opera eseguita nel cantiere entro il massimale indicato. Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui l'immobile ha sede.

Le polizze di cui al presente articolo devono recare espressamente il vincolo a favore della Fondazione E.N.P.A.I.A. devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi 10 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale. La garanzia assicurativa presentata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia una associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa presentata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Sono esclusi dalle responsabilità dell'Appaltatore i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici.

Articolo 12. **(Tutela dei lavoratori)**

L'Appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, fornendo la certificazione di regolarità contributiva DURC ;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico secondo i contratti collettivi.
- a rispettare ed adottare tutte le norme e prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro così come prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Dlgs n°81/08.

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la Fondazione, previa comunicazione all' Appaltatore, all'Ispettorato del lavoro e all'I.N.P.S., avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto.

Inoltre, qualora l'Appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione, comprensivo degli accessori secondo le modalità stabilite dal Codice.

Nell'esecuzione dei lavori, l' Appaltatore dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti , secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, per la incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, esonerando di conseguenza la Fondazione E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità.

Articolo 13 **(Revisione dei prezzi)**

I prezzi di appalto rimarranno fissi ed invariabili per qualunque eventualità, così come previsto dall'art. 25 del Capitolato .

Articolo 14 **(Varianti nei lavori)**

La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,

senza che perciò l' Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per l'Esecuzione. In ogni caso le varianti sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. n°50/2016. Se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l'Appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece, l'Appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell'Appaltatore si intendono tacitamente accolte. Qualora durante l'esecuzione dei lavori fossero introdotte delle nuove lavorazioni non previste nell'elenco prezzi unitari, questi saranno computati utilizzando i prezziari DEI (Prezziario DEI anno 2019 Recupero Ristrutturazione Manutenzione), preventivamente scontati del 10 per cento in quanto trattasi di lavori caratterizzati da prevalente ripetitività con opere edili di semplice esecuzione ove la porzione tecnologica rappresentata dagli infissi è caratterizzata dalla prevalenza di attività ove sono impiegati dei processi produttivi ad alta intensità di industrializzazione ai quali sarà applicato il ribasso d'asta offerto sull'elenco prezzi unitari in fase di gara per le casistiche precedentemente richiamate.

Articolo 15 (Subappalto)

Il subappalto è disciplinato dall'art. 30, 31 e 32 del Capitolato .

Articolo 16 (Collaudo delle opere)

Il collaudo delle opere eseguite è disciplinato dall'art.37 del Capitolato .

Articolo 17

(Oneri a carico dell'Appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi riportati negli artt. 39 e 40 del Capitolato nonché tutti gli altri oneri che saranno prescritti dai relativi piani di sicurezza di cui al Dlgs n°81/2008.

Articolo 18

(Oneri a carico del committente)

Sono a carico del committente tutti gli oneri indicati nell'art. 41 del Capitolato nonché il rispetto dei relativi piani esecutivi di sicurezza di cui al Dlgs n°81/2008 che saranno redatti di concerto con l'Appaltatore.

Articolo 19

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (**CIG. 8293919679**) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 20

(Risoluzione e recesso del contratto)

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.lgs. n°50/2016 e dall'art. 35 del Capitolato. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D.lgs. n°50/2016 e dall'art. 35 del Capitolato .

Articolo 21

(Spese di registrazione)

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito l'Appaltatore si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta della Fondazione, le spese relative all'imposta di registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

Articolo 22

(Foro competente)

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente contratto il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti

La Fondazione ENPAIA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, La Fondazione informa di quanto segue:

Titolare del trattamento : DPO della Fondazione ENPAIA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli; Articolo 2 (Oggetto dell'appalto) ; Articolo 3 (Ammontare dell'appalto, anticipazioni, pagamenti) ; Articolo 5 (Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori) ; Articolo 6 (Consegna dei lavori) ; Articolo 7 (Penali) ; Articolo 8 (Materiali e forniture a carico della ditta appaltatrice) ; Articolo 9 (Norme di sicurezza) ; Articolo 10 (Cauzione definitiva) ; Articolo 11 (Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa) ; Articolo 12 (Tutela dei lavoratori) ; Articolo 13 (Revisione dei prezzi) ; Articolo 14 (Varianti nei lavori) ; Articolo 15 (Subappalto) ; Articolo 16 (Collaudo delle Opere) ; Articolo 17 (Oneri a carico dell'appaltatore) ; Articolo 18 (Oneri a carico del committente) ; Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ; Articolo 20 (Risoluzione e recesso del contratto) ; Articolo 21 (Spese di registrazione); Articolo 22 (Foro competente).

Roma

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

Il Presidente

APPALTATORE